

Civile Ord. Sez. L Num. 21386 Anno 2019

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 13/08/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 2248-2015 proposto da:

[REDACTED] quale societa'  
incorporante [REDACTED] la  
[REDACTED] Nordest S.p.A., la  
Societa' per l'esercizio di trasporti pubblici in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED], che la rappresenta e difende;

2019

1613

- *ricorrente* -

### *contro*

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
E. [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato CARLO

[REDACTED], rappresentato e difeso  
dall'avvocato [REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7788/2013 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 14/01/2014 R.G.N. [REDACTED]



RILEVATO CHE

Con ricorso al Tribunale di Benevento, ~~Luigi D'Apice~~ chiedeva l'accertamento della sussistenza di un appalto di mere prestazioni di lavoro, in violazione dell'art. 1 L. n. 1369\60, tra la ~~\_\_\_\_\_~~ e la ~~\_\_\_\_\_~~ e quindi l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto alla ricostruzione del rapporto sotto ogni profilo giuridico ed economico, con vittoria di spese.

Il lavoratore, assunto dalla ~~\_\_\_\_\_~~ nell'aprile 2003 con qualifica di operaio adibito a mansioni di manovra, pulizia e manutenzione presso i Passaggi a Livello lungo la tratta Napoli-Benevento, gestito da Metrocampania, esponeva di aver conseguito l'abilitazione tecnica per le mansioni cui era stato adibito a seguito di corso di formazione di ~~\_\_\_\_\_~~ e, dopo aver superato una visita medica, era stato successivamente assegnato ai Passaggi a Livello indicati in ricorso, sulla suddetta linea dove aveva svolto mansioni di chiusura e apertura dei PL su richiesta telefonica o per consenso, nonché tutte le altre mansioni tipiche del cd. guardiabARRIERE; segnalando guasti o pericoli, annotando operazioni e fonogrammi su appositi moduli, precisando che i turni di lavoro erano funzionalizzati alle esigenze della ~~\_\_\_\_\_~~ effettiva utilizzatrice delle prestazioni, così come l'orario osservato era assolutamente identico a quello dei dipendenti della società operanti sullo stesso impianto e dovendo essi anzi firmare quotidianamente i registri di presenza ed utilizzando materiali ed attrezzature di ~~Metrocampania~~.

Si costituiva la ~~\_\_\_\_\_~~ affermando la genuinità dell'appalto, la marginalità del servizio di vigilanza dei PL nonché l'autonomia organizzativa della ~~\_\_\_\_\_~~.

Quest'ultima, nelle more fallita, non si costituiva.

Il Tribunale, con sentenza n.4872\09, accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ~~\_\_\_\_\_~~ a far data dal 1.4.03 con inquadramento nel profilo di guardabarriere ed ausiliario di stazione.



Proponeva appello la Metrocampania s.r.l., resisteva il D'Apice.

Con sentenza depositata il 14.1.14, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame, rilevando che non fu la interposta [redacted] a gestire il rapporto di lavoro de quo, bensì la committente [redacted].

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Ente Autonomo [redacted] incorporante la [redacted], la [redacted] e la [redacted] affidato a due motivi; resiste il [redacted] con controricorso.

#### CONSIDERATO CHE

1.-Con i due motivi la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. n. 1369/60 e 2094 c.c., evidenziando l'irrelevanza, su cui invece risultava basata la sentenza impugnata, che i dipendenti Sogaf, nello svolgimento delle attività di custodia e manutenzione dei passaggi a livello, utilizzassero strutture ed attrezzature di proprietà della [redacted], trattandosi di macchinari ed attrezzature di modesta importanza; censura inoltre la rilevanza del ritenuto inserimento del lavoratore nell'organizzazione della società appaltante, restando i poteri decisionali e direttivi in capo alla Sogaf mentre il fatto che talune direttive ed il controllo del regolare espletamento del servizio si concretava nell'ordinario potere di coordinamento spettante a qualunque committente (appaltante).

2.-I motivi, che per connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.

Ed invero deve innanzitutto rimarcarsi che l'utilizzo di attrezzature e beni della committente non rileva solo ove l'attività appaltata consista essenzialmente nell'esecuzione di un mero servizio organizzativo o logistico e trattisi di materiale di modesto o non apprezzabile valore, potendo in tal caso rilevare, ai fini dell'individuazione di un appalto genuino, l'esistenza di una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatrice (es. in materia di facchinaggio), mentre laddove trattisi di esecuzione di attività più complesse, non è sufficiente, al fine di escludere l'interposizione fittizia, la mera gestione organizzativa del rapporto (es. ferie, permessi, turni, etc.). In tal senso è proprio con riferimento al servizio di manutenzione e sorveglianza dei



passaggi a livello appaltata dal gerente della ferrovia a società esterna, questa Corte ha già ritenuto sussistere un'interposizione fittizia di manodopera (Cass. n.11120\06, Cass. n. 14996\05, Cass. n. 12363\03).

A ciò aggiungasi, quanto al profilo dell'effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che la sentenza impugnata ha accertato che il lavoratore (formalmente dipendente della [REDACTED] doveva rispettare le istruzioni dell'appaltante; che i dipendenti di quest'ultima esercitavano i controlli sulla esecuzione delle prestazioni lavorative in parola ed eventuali irregolarità, e che la [REDACTED] non controllava in alcun modo né la concreta e quotidiana presenza dei lavoratori, né tanto meno il regolare svolgimento delle prestazioni lavorative, controllate solo da Metrocampania, sicché la prima non poteva esercitare neppure alcun potere disciplinare (pag. 9 sentenza impugnata), essendo peraltro stato accertato che la [REDACTED] aveva un oggetto sociale tipico 'della classica impresa di pulizie e facchinaggio', senza avere le minime strutture necessarie allo svolgimento del servizio appaltato, né le nozioni necessarie allo scopo.

La stessa odierna ricorrente non contesta in sostanza tali circostanze (cfr. pag. 11 ricorso), limitandosi a lamentare genericamente che esse non furono sottoposte ad un adeguato vaglio critico da parte della Corte partenopea.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e debbono distrarsi in favore del difensore dell'Apice, dichiaratosi anticipante.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna [REDACTED] s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell' [REDACTED] M. Truppi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della



ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 30 aprile 2019

Il Presidente

(dr. Giuseppe Bronzini)

Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUFFOLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione **LAVORO**